PRONTUARIO PER LE VIOLAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO N. 103/2016

RIF. CIRCOLARE N. 160/2016

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE	SANZIONE AMM.VA	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI
Art. 2 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 2 Reg. CE 29/2012 Deteneva per la vendita o vendeva «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti con capacità massima superiore a cinque litri.	da euro 150 a euro 600. P.M.R. EURO 200	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 2 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 2 Reg. CE 29/2012 Deteneva «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva», destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, preimballato in recipienti con capacità massima superiore a venticinque litri.	da euro 150 a euro 600. P.M.R. EURO 200	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 2 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 2 Reg. CE 29/2012 Deteneva per la vendita o vendeva «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti non provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.	da euro 800 a euro 4.800. P.M.R. EURO 1.600	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 3 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 3 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale preimballati, con etichetta non indicante a caratteri chiari e indelebili, le informazioni previste dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 29/2012.	da euro 1.600 a euro 9.500. P.M.R. EURO 3.166,66	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 3 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 3 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale preimballati, con etichetta indicante in maniera difforme le informazioni previste per le rispettive categorie dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 29/2012.	da euro 2.500 a euro 15.000. P.M.R. EURO 5.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 4 comma 1 d.lgs. 139/2016 in rif. art. 4 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale preimballati, non indicando nell'etichetta e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indicava la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012.	da euro 2.000 a euro 12.000. P.M.R. EURO 4.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.

Art. 4 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 4 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale preimballati, riportando in etichetta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata.	da euro 2.000 a euro 12.000. P.M.R. EURO 4.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 4 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 4 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica.	da euro 3.500 a euro 18.000. P.M.R. EURO 6.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 4 comma 3 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 4 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale non riportando nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, par. 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare	da euro 600 a euro 3.500. P.M.R. EURO 1.166,66	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 5 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 5 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale utilizzando sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo	da euro 3.500 a euro 18.000. P.M.R. EURO 6.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 5 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 5 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale riportando sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012	da euro 500 a euro 3.000. P.M.R. EURO 1.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 5 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 5 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale riportando sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni.	da euro 500 a euro 3.000. P.M.R. EURO 1.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 5 comma 2 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 5 Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale riportando sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative senza esibire, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico	da euro 500 a euro 3.000. P.M.R. EURO 1.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.

Art. 6 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. art. 4-ter Reg. CE 29/2012 Poneva in vendita oli destinati al consumatore finale preimballati non riportando in etichetta, integralmente e in un corpo di testo omogeneo, le indicazioni obbligatorie raggruppate nel campo visivo principale, cioè più esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica, sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente.	da euro 1.600 a euro 9.500. P.M.R. EURO 3.166,66	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 7 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 Quale detentore, ai fini dell'esercizio o a fini commerciali, di olio d'oliva ed olio di sansa, soggetto all'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita, non istituiva il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN. Nota. In caso di reiterazione della violazione per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.	da euro 1.000 a euro 6.000. P.M.R. EURO 2.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 7 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 Quale detentore, ai fini dell'esercizio o a fini commerciali, di olio d'oliva ed olio di sansa, soggetto all'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita, non rispettava le modalità di tenuta telematica del predetto registro previsto dall'art. 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991. Nota. In caso di reiterazione della violazione per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.	da euro 300 a euro 1.200. P.M.R. EURO 400	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 8 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. artt. 4 e 5 Reg. CE 29/2012 Deteneva olio per la vendita utilizzando recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di designazione dell'origine e, se utilizzate, le indicazioni facoltative «prima spremitura a freddo» di «estratto a freddo» e della "campagna di raccolta", nonché privi di: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacità totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.	da euro 500 a euro 3.000. P.M.R. EURO 1.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.
Art. 8 comma 1 d.lgs. 103/2016 in rif. artt. 4 e 5 Reg. CE 29/2012 Deteneva olio per la vendita omettendo di identificare le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.	da euro 500 a euro 3.000. P.M.R. EURO 1.000	Stato	Dip. Isp. Cent. Tutela qual. e rep. frodi prod. Agroal. Min. pol. Agr. Alim. e For.

NOTA BENE: L'art. 9 comma 1 del d.lgs. 103/2016 apporta una **riduzione del 50%** delle sanzioni amministrative sopradescritte **per piccoli quantitativi** e il **raddoppio** dell'importo edittale per le **grandi quantità**, nella misura di seguito descritta:
Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:
a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
Il comma 2 del medesimo art. 9 precisa tuttavia che l'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non può essere inferiore a euro 150.
Inoltre, il successivo comma 3 specifica che il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

PL
Associazione Professionale
POLIZIA LOCALE
Ars Nostra Vis Urbis